

Cass. n. 15690 del 12.6.2008 (e n. 1034 del 17.1.2017): *privilegio Iva professionisti*

“la disposizione **dell’art. 6 del dpr 633 del 1972**, secondo cui le prestazioni di sevizi si considerano **effettuate all’atto del pagamento** del corrispettivo, **non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto**, cosicchè in particolare dal punto di vista civilistico **la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l’evento generatore del credito di rivalsa Iva, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso**. Il medesimo credito di rivalsa può giovare quindi del suo privilegio speciale di cui all’art. 2758 c.c. comma secondo.”

“le argomentazioni difensive sul **simmetrico vantaggio e pregiudizio ingiusto** che tale sistema di contabilizzazione dell’Iva può creare – ma non necessariamente – nei riguardi del fallimento e del prestatore d’opera, **attengono a situazioni fattuali**, insuscettibili di modificare la natura giuridica del fenomeno...**Non è dunque configurabile una fattispecie di indebito arricchimento**, ai sensi del 2041 c.c. in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante detrazione dell’Iva di cui alla fattura, con detrimento del prestatore d’opera il cui credito di rivalsa non trovi utile collocazione in sede di riparto, perché tale evenienza **non è frutto di un’anomalia distorsiva del sistema concorsuale bensì conseguenza ordinaria della puntuale applicazione dei suoi stessi principi ispiratori**”

Conclusioni avvocato generale causa CGUE C-246/16: *obbligo di emissione della nota di variazione a conclusione della procedura concorsuale*

Art. 26 Iva: norma in **contrasto con l’art. 11, parte C, seconda frase, della sesta direttiva 77/388** che...**non consente una limitazione sproporzionata della possibilità di rettifica della base imponibile**. Esso consente tagli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento tramite l’imposizione al soggetto passivo di determinate misure ragionevoli ma l’onere della conclusione di una procedura concorsuale concernente il destinatario della prestazione costituisce, tuttavia, una limitazione sproporzionata